



1

COMUNE DI MONDOLFO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ORDINANZA n.41 del 03.04.2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Proroga chiusura del cimitero comunale fino al 13 aprile 2020

IL SINDACO

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 37 del 15.03.2020 e n. 38 del 25.03.2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del citato Decreto Legge 23 febbraio 2020:

- *DPCM 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;*
- *DPCM 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;*
- *DPCM 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;*
- *DPCM 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;*
- *DPCM 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;*
- *DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;*
- *DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11-03-2020.*
- *DPCM 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 02-04-2020 che proroga dal 4 aprile al 13 aprile 2020 tutte le restrizioni e misure di contenimento;*

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Verificato, in particolare, che, le disposizioni previste dai citati DPCM prevedono che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico”.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno del territorio regionale.

Rilevato che la citata normativa emergenziale pone, come obiettivo di carattere generale, il divieto di formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, il contrasto di ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Mondolfo e allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti l'impostazione e gli obiettivi della normativa emergenziale, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 10 del 19/03/2020 che entra in vigore dalle ore 00:00 del 21/03/2020 con validità fino alle ore 24:00 del 03/04/2020;

Dato atto che permangono le ragioni di precauzioni igienico sanitarie adottate nel contesto della chiusura del cimitero comunale (luogo di norma oggetto di accesso frequente di visitatori in relazione alle proprie precedenti ordinanze sopra citate;

Ravvisata la necessità, pertanto, di adottare il presente atto in proroga senza soluzione di continuità con il precedente al fine di perseguire un principio precauzionale vista la criticità della situazione;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

Art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,

ORDINA

1. Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati, la proroga della chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 13 aprile 2020 incluso, salvo ulteriori proroghe garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione;
2. Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino;
3. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

AVVERTE

Che L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza

Il Sindaco

Dott. Nicola Barbieri